

## Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia in data 28 aprile 2026

### Art. 1 – Riferimenti normativi e finalità

Il presente Regolamento è adottato in attuazione del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché degli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025 e nelle Delibere ANAC n. 464/2025 e n. 92/2026.

In considerazione delle peculiarità organizzative degli Ordini professionali, esso è applicato secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, anche alla luce delle semplificazioni previste dalla Delibera ANAC n. 777/2021.

Il Regolamento definisce le modalità operative di acquisizione, verifica e monitoraggio delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, configurandosi quale misura generale di prevenzione della corruzione e procedura interna di controllo finalizzata ad assicurare l'effettivo accertamento delle condizioni ostative al conferimento e al mantenimento degli incarichi.

### Art. 2 – Inconferibilità e incompatibilità

Per inconferibilità si intende il divieto di conferire incarichi nei casi previsti dal d.lgs. 39/2013, in presenza di condizioni soggettive o oggettive che impediscono l'instaurazione del rapporto sin dall'origine.

Per incompatibilità si intende l'obbligo di rimuovere situazioni di conflitto tra incarichi, che si manifestano successivamente al conferimento e che richiedono la cessazione di una delle posizioni o l'esercizio di un'opzione.

Le condizioni di inconferibilità e incompatibilità sono tassative e integralmente definite dal d.lgs. 39/2013 e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva da parte dell'Ordine.

Le due misure operano in modo complementare e concorrono ad assicurare, sia in fase di conferimento sia nel corso dell'incarico, l'imparzialità, l'indipendenza e il buon andamento dell'azione amministrativa.

### Art. 3 – Ambito di applicazione

La procedura si applica agli incarichi rilevanti ai sensi del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento:

- ai componenti del Consiglio dell'Ordine;

- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi con funzioni gestionali e agli altri incarichi che, per natura e contenuto, risultino riconducibili alle fattispecie disciplinate dal d.lgs. 39/2013, in quanto compatibili con l'organizzazione dell'Ordine.

Resta ferma la responsabilità dell'organo conferente in ordine alla legittimità del conferimento.

#### **Art. 4 – Tipologia e tempistiche delle dichiarazioni**

I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a rendere:

- a. dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, prima del conferimento dell'incarico;
- b. dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, prima del conferimento, annualmente e tempestivamente in caso di variazioni rilevanti.

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Art. 5 – Condizione di efficacia dell'incarico**

Le dichiarazioni di assenza di inconferibilità e incompatibilità costituiscono condizione per il conferimento e l'efficacia dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013.

In assenza delle dichiarazioni:

- l'incarico non può essere conferito;
- se già conferito, è inefficace fino alla regolarizzazione, ferma restando l'attivazione delle responsabilità previste dalla normativa vigente in capo al soggetto conferente.

#### **Art. 6 – Fase di autovalutazione**

Nella fase di individuazione del soggetto destinatario dell'incarico, l'Ordine fornisce informazioni utili alla valutazione preventiva delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

A tal fine possono essere utilizzati modelli ANAC in forma semplificata o strumenti equivalenti adottati dall'Ordine.

Tale fase costituisce misura di prevenzione anticipata e in nessun caso sostituisce le verifiche istruttorie di competenza dell'Ente.

#### **Art. 7 – Controlli del soggetto conferente**

L'organo conferente, nella persona del Presidente, effettua le verifiche preliminari sulle dichiarazioni ed è responsabile della legittimità del conferimento.

I controlli comprendono:

- verifica formale;
- verifica di coerenza;
- analisi degli incarichi pregressi e delle informazioni disponibili.

Il controllo preliminare costituisce fase essenziale del procedimento e deve essere svolto con adeguata diligenza.

Il Presidente può richiedere al soggetto conferitario documentazione integrativa, inclusi:

- certificato del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti.

Di norma, la documentazione è richiesta al soggetto interessato. In presenza di particolari esigenze istruttorie, l'Ordine può acquisire direttamente il certificato del casellario giudiziale, nel rispetto della normativa vigente e previa informativa all'interessato.

### **Art. 8 – Controlli del RPCT**

Il RPCT, nell'ambito della propria attività di vigilanza e monitoraggio, anche su richiesta del Presidente o d'ufficio in presenza di elementi di rischio, svolge verifiche autonome.

Le verifiche:

- possono essere a campione;
- non sono meramente formali;
- sono proporzionate al rischio connesso all'incarico.

Il RPCT verifica nel tempo la permanenza dei requisiti e può richiedere documentazione integrativa, incluso il casellario giudiziale.

Il RPCT esercita le funzioni di vigilanza e accertamento previste dagli artt. 15 e 16 del d.lgs. 39/2013.

### **Art. 9 – Modalità di verifica**

I controlli sono effettuati mediante:

- consultazione di banche dati pubbliche (quali, a titolo esemplificativo: Registro delle Imprese, INI-PEC, siti istituzionali e sezioni "Amministrazione trasparente");
- utilizzo di informazioni interne;
- confronto con incarichi dichiarati.

Il certificato del casellario giudiziale costituisce strumento di verifica sostanziale, in particolare per accertare eventuali cause di inconferibilità derivanti da condanne.

La richiesta del casellario avviene:

- in presenza di dubbi o incongruenze;
- su base campionaria (fino al 10% annuo delle dichiarazioni);
- in relazione al rischio dell'incarico, inteso come rilevanza dell'incarico, grado di esposizione a interessi esterni e potenziale interferenza con funzioni pubbliche.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento ai principi di minimizzazione, necessità e limitazione della conservazione.

Le verifiche a campione sono effettuate secondo criteri di selezione oggettivi e tracciabili, definiti dal RPCT, e sono adeguatamente documentate.

### **Art. 10 – Poteri del RPCT e contestazione**

Il RPCT:

- vigila sull'applicazione della normativa;

- attiva i procedimenti di accertamento;
- contesta formalmente le situazioni ostantive.

La contestazione è effettuata mediante comunicazione formale all'interessato, con assegnazione di un termine per controdeduzioni. Durante la contestazione e l'accertamento è sempre garantito il contraddittorio.

### **Art. 11 – Rapporti con ANAC**

Il RPCT, in presenza di situazioni dubbie o di particolare complessità interpretativa non risolvibili in via interna, può richiedere supporto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza

Il RPCT, successivamente al conferimento e qualora accerti violazioni del d.lgs. 39/2013 o situazioni non rimosse, in presenza di violazioni accertate o situazioni non rimosse, provvede alla segnalazione ad ANAC ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013.

La segnalazione costituisce adempimento doveroso nell'ambito delle funzioni di vigilanza del RPCT in presenza di violazioni accertate.

### **Art. 12 – Effetti delle violazioni**

In caso di inconfiribilità si applicano gli artt. 17 e 18 del d.lgs. 39/2013, che comportano la nullità dell'incarico e le conseguenze in capo al soggetto conferente.

In caso di incompatibilità si applica l'art. 19, che prevede la rimozione della situazione incompatibile entro il termine assegnato, pena la decadenza dall'incarico.

In caso di dichiarazione mendace si applica l'art. 20, che prevede l'inconfiribilità di incarichi per cinque anni, ferma restando ogni ulteriore responsabilità.

### **Art. 13 – Responsabilità**

Il conferimento in violazione delle disposizioni comporta responsabilità ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013, ferma restando ogni ulteriore responsabilità amministrativa, disciplinare o erariale.

Resta ferma la responsabilità del soggetto conferente nei termini previsti dal d.lgs. 39/2013 e dalle ulteriori disposizioni dell'ordinamento

### **Art. 14 – Tracciabilità e trasparenza**

Tutte le fasi della procedura sono documentate e costituiscono parte integrante del sistema di prevenzione della corruzione dell'Ente.

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri dell'organo direttivo sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e in coerenza con la Delibera ANAC n. 777/2021.

Della pubblicazione è fornita preventiva informativa ai soggetti interessati.

### **Art. 15 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.